

# SUPSI

## Direttive di applicazione

- del Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)
- del Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (Laurea di secondo livello)

relative al corso di laurea Master in Didattica della matematica proposto dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

### CAPITOLO 1: Disposizioni generali

#### Articolo 1: Campo di applicazione

1. Le presenti direttive si applicano alla formazione di professionisti<sup>1</sup> attivi nell'ambito della formazione degli insegnanti e della ricerca in didattica disciplinare.
2. Esse sono adottate in applicazione e a complemento di quanto disposto dai Regolamenti SUPSI sopra menzionati, allo scopo di definire le condizioni proprie di ammissione e svolgimento del corso di laurea Master in Didattica della matematica (di seguito: *Master*).
3. Il presente documento è completato dal *Piano degli studi*, stabilito dalla SUPSI-DFA.

#### Articolo 2: Obiettivi del corso di laurea e titolo rilasciato

1. Il corso di laurea si rivolge a studenti interessati a sviluppare competenze avanzate impiegabili nel settore della formazione degli insegnanti e in quello della ricerca nel campo disciplinare in tutti gli ambiti legati alla didattica della matematica. Le competenze e conoscenze relative alla professione sono contenute nel profilo delle competenze che figura nel *Piano degli studi*. Il corso di laurea tocca gli ambiti della matematica e della sua didattica.

Il profilo di competenze tiene conto dell'esigenza di far dialogare le componenti più teoriche disciplinari con quelle più applicative e didattiche, in modo che il professionista che si forma sia in grado di interpretare le esigenze concrete del mondo della scuola e dell'educazione matematica alla luce di una solida preparazione disciplinare.

2. Al termine della formazione viene rilasciato un Master of Arts SUPSI in Didattica della matematica.

### CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione

#### Articolo 3: Requisiti di ammissione

1. Sono ammissibili al corso di laurea i candidati in possesso, entro l'inizio del corso di laurea (1. settembre), di quanto indicato di seguito:
  - a. un titolo Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici: 1-2 (scuola dell'infanzia) o anni scolastici: 3-7 (scuola elementare)) oppure un titolo Master in Insegnamento per il livello secondario I nella disciplina matematica, riconosciuti dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE);
  - b. un Bachelor universitario o una laurea triennale universitaria (180 ECTS; European Credit Transfer System), ai sensi delle Direttive della Conferenza Universitaria Svizzera (CUS) o titolo equivalente, attestante il compimento di studi accademici e scientifici in matematica.
2. I candidati in possesso di un titolo elencato al cpv. 1b, qualora nel loro percorso di studi non figurassero corsi relativi alle scienze dell'educazione e all'insegnamento, sono tenuti a colmare durante la formazione

---

<sup>1</sup> Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere.

un debito formativo nell'ambito delle scienze dell'educazione e dell'insegnamento per un volume pari al massimo a 30 crediti ECTS, secondo un piano di formazione personalizzato deciso dal DFA e composto da moduli legati alle scienze dell'educazione e alla pratica professionale a livello scolastico tratti dall'offerta formativa regolare del Dipartimento. Il debito formativo deve essere colmato entro la fine della formazione, in caso contrario i candidati non otterranno il Master.

3. Ai candidati non di madrelingua italiana è richiesta in entrata una competenza della stessa corrispondente al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Sono riconosciuti come equivalenti i seguenti certificati (in corso di validità): CILS 4, CILS-DIT C2, CELI 5, PLIDA C2, DALI C2. Il DFA si riserva il diritto di verificare il livello linguistico dei candidati.
4. L'ammissione è subordinata al pagamento della tassa semestrale e del contributo ai costi per la didattica. A partire dal passaggio al secondo semestre di formazione, l'abbandono del corso, se non annunciato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre, rispettivamente entro il 15 luglio per il semestre successivo, comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale.

#### **Articolo 4: Rifiuto di ammissione**

Può essere rifiutata l'ammissione ai candidati che:

- a. sono stati esclusi da un Bachelor o un Master in educazione in un'Alta Scuola Pedagogica o in una Università negli ultimi 5 anni accademici;
- b. sono stati esclusi da una Università, da una Scuola Universitaria Professionale o da un'Alta Scuola Pedagogica per motivi disciplinari gravi;
- c. presentano sull'estratto del casellario giudiziale un'iscrizione di natura incompatibile con la formazione di docente.

#### **Articolo 5: Equivalenze, dispense, mobilità**

1. Gli studenti possono fare richiesta di equivalenza entro il 15 agosto precedente l'inizio del corso di laurea. Se accordata, l'equivalenza permette la dispensa dai moduli o dai corsi corrispondenti previsti nel *Piano degli studi*. Tali moduli sono considerati acquisiti, senza riporto della valutazione assegnata dall'Istituto di provenienza.
2. Sono riconosciuti gli studi svolti con successo nell'ambito di un programma di mobilità autorizzato svolto in Svizzera e/o all'estero. In tal caso gli ECTS ottenuti sono riconosciuti allo studente e viene riportata la valutazione assegnata dall'Istituto ospitante.

#### **Articolo 6: Congedo**

1. Di regola non sono concessi congedi. Sono fatti salvi i casi gravi, che sono valutati dalla Direzione del DFA, previa richiesta scritta e debitamente motivata. Nella richiesta è necessario indicare il numero dei semestri per il quale si chiede il congedo (al massimo 2 semestri consecutivi); in caso di mancata indicazione, la richiesta di congedo è considerata essere stata presentata unicamente per il semestre successivo. Qualora la richiesta venga accolta, la durata massima cumulativa del congedo è di due semestri. La durata minima di un congedo è di un semestre. Vista la non regolarità nell'offerta del *Master*, in caso di congedo, la possibilità di terminare il *Master* con i tempi e le modalità previste non può essere garantita.
2. Dal passaggio al semestre successivo di formazione, la mancata ripresa del corso di laurea dopo un congedo comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale, se il motivo del mancato rientro dal congedo non è annunciato e motivato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre (per il semestre primaverile successivo), o entro il 15 luglio (per il semestre autunnale successivo).

#### **Articolo 7: Procedura di ammissione**

1. La domanda di ammissione deve essere presentata online entro il termine pubblicato sul sito attraverso il Portale studenti accessibile dalla pagina del sito istituzionale SUPSI. Non sono previste altre modalità di presentazione della stessa.
2. Contestualmente alla domanda di ammissione, è richiesto il versamento, in modalità online, di una tassa di CHF 100.-. Detto pagamento è condizione indispensabile per completare e formalizzare la domanda di ammissione. La tassa non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile dalla tassa semestrale.
3. Per completare la domanda di ammissione è d'obbligo l'invio per posta, entro 5 giorni lavorativi dalla domanda di ammissione, dei seguenti documenti:

- a. fotocopia del titolo valido per l'ammissione o attestato di frequenza dell'Università per coloro che non lo hanno ancora conseguito. Se al momento della domanda di ammissione il titolo di studio valido per l'ammissione non è ancora stato conseguito il termine ultimo di inoltro è il **1. settembre 2022**. I candidati che difendono la tesi relativa al titolo valido per l'ammissione devono dare conferma dell'avvenuta consegna della tesi con approvazione da parte dell'ateneo entro il **1. settembre 2022** e dell'avvenuta discussione con successo tramite invio del titolo o di un attestato sostitutivo entro il **31 dicembre 2022** (in entrambi i casi fa stato la data del timbro postale);
  - b. fotocopia dell'estratto del casellario giudiziale con validità 6 mesi dalla data di rilascio. Se residente in Svizzera da meno di 6 mesi o non residente, si richiede il certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dall'autorità estera con validità 6 mesi dalla data di rilascio;
  - c. elenco ufficiale degli esami e valutazioni a livello universitario con, se disponibili, i relativi crediti già conseguiti. Il documento deve essere rilasciato dall'Università oppure essere stampato dal proprio profilo di utente universitario (non sono accettate autodichiarazioni). Laddove disponibile deve essere allegato anche il Piano degli studi;
  - d. fotocopia della copertina, indice e abstract del lavoro di tesi Bachelor/Master (se svolto);
  - e. curriculum vitae, con particolare riferimento al percorso educativo e formativo completo (con indicazione esaustiva degli istituti frequentati a partire dalla scuola dell'obbligo, data e luogo del conseguimento del titolo);
  - f. lettera di presentazione.
4. Il candidato che produce documenti non conformi oppure che non produce tutti i documenti richiesti nel termine pubblicato (fa stato la data del timbro postale), viene escluso dalla procedura di ammissione.
  5. La procedura online riporta le istruzioni per la compilazione del modulo, per il pagamento della tassa prelevata con la domanda di ammissione e per l'invio degli allegati.
  6. La valutazione della domanda di ammissione comporta la verifica formale dei titoli universitari. L'esito della valutazione della domanda di ammissione è comunicato solo alla fine dell'esame dei titoli di studio, tenendo conto dell'acquisizione degli stessi entro il 1. settembre 2022. La tesi di Bachelor o di Master, e quindi il titolo di ammissione, è considerato come acquisito se la consegna con approvazione da parte dell'ateneo avviene prima del 1. settembre 2022 e se la difesa viene superata con successo entro il 31 dicembre 2022.
  7. Al termine della valutazione dei titoli di studio, per l'ammissione, fanno stato i seguenti criteri preferenziali:
    - è data preferenza ai candidati in possesso di un titolo Bachelor in Insegnamento oppure Master in Insegnamento per il livello secondario I nella disciplina matematica, riconosciuto dalla CDPE e/o che hanno seguito integralmente le scuole dell'obbligo (scuola elementare e la scuola del livello secondario I) e/o integralmente la scuola del livello secondario II presso una o più scuole pubbliche o private parificate svizzere.
  8. Le decisioni di ammissione sono di competenza della Commissione di ammissione designata dalla Direzione del DFA.
  9. Il Dipartimento utilizza la posta elettronica per le comunicazioni ai candidati.

## Articolo 8: Riammissione

1. La riammissione dopo l'abbandono degli studi da parte di uno studente avviene compatibilmente con l'offerta formativa e secondo la procedura di ammissione.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto dalla procedura di ammissione, pubblicato sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

## CAPITOLO 3: Programma di studio e valutazione

### Articolo 9: Piano degli studi

1. La formazione è organizzata in argomenti, articolata nei seguenti ambiti principali:
  - a. elementi di base di didattica della matematica;
  - b. temi trasversali di didattica della matematica;
  - c. formazione disciplinare di base;

- d. pratica professionale;
  - e. tesi di master.
2. Nel caso di studenti tenuti a colmare durante la formazione un debito formativo nell'ambito dell'insegnamento, si aggiungono le scienze dell'educazione e la pratica professionale a livello scolastico.
  3. L'offerta modulare prevede forme di insegnamento-apprendimento diversificate (lezioni, seminari, atelier, corsi di approfondimento ecc.) secondo il paradigma dell'insegnamento-apprendimento per competenze inserito in una dimensione di formazione lungo tutto l'arco della vita professionale.
  4. Il *Piano degli studi* precisa la forma in cui sono organizzati gli ambiti e i moduli che li costituiscono, le modalità attraverso cui questi sono valutati e la ripartizione degli ECTS.
  5. Nel caso in cui le modalità di valutazione non siano precisate nel *Piano degli studi*, queste sono stabilite dal docente responsabile del corso, il quale è tenuto a informarne gli studenti, in forma scritta, all'inizio dello stesso.

### **Articolo 10: Durata degli studi ed ECTS**

1. Per l'ottenimento del *Master* lo studente deve acquisire 90 crediti ECTS.
2. La durata regolamentare minima degli studi è di 8 semestri.
3. La durata massima degli studi è di 12 semestri. Il superamento di questa durata comporta l'esclusione dalla formazione.
4. Gli studi possono essere svolti a tempo parziale, come previsto dal *Piano degli studi*.
5. In termini di calendario la formazione è compatibile con un impiego a tempo pieno nella scuola dell'obbligo ticinese, in generale, in caso di svolgimento di attività professionali parallele, è responsabilità dello studente assicurarsi di disporre del tempo necessario per seguire la formazione con profitto.

### **Articolo 11: Certificazione: ritiro, mancata presenza e sessione di recupero**

1. Lo studente è iscritto d'ufficio alla sessione di certificazione regolare. L'iscrizione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere indirizzata alla Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova. La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il ritiro dell'iscrizione alla sessione di certificazione. In tal caso lo studente è iscritto d'ufficio alla successiva sessione di certificazione, conformemente a quanto previsto nel *Piano degli studi*, senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 5.3 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*.
2. L'assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta alla Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 5.3 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione, conformemente a quanto previsto nel *Piano degli studi*. Lo studente è iscritto d'ufficio.
3. Gli studenti che non hanno superato una prova di certificazione di un modulo sono iscritti d'ufficio alla sessione di recupero successiva.
4. In caso di produzione, ripetuta – oltre 2 volte – e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso un medico di fiducia della SUPSI. Le spese sono a carico dello studente.

### **Articolo 12: Valutazioni**

1. Le prestazioni oggetto di una valutazione espressa con un voto sottostanno alla scala da 1 a 6, in cui il 4 rappresenta la sufficienza e il 6 il voto massimo. Per le valutazioni non espresse con un voto il superamento è espresso con il giudizio "certificato"; il mancato superamento è espresso con il giudizio "non certificato". I crediti ECTS sono attribuiti se la valutazione è pari o superiore al 4 oppure espressa con il giudizio "certificato".
2. Ogni modulo è oggetto di valutazione. Le forme di valutazione adottate sono descritte nel *Piano degli studi*.
3. Il *Piano degli studi* precisa per ogni modulo le modalità di recupero.

4. Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte. Fanno eccezione i moduli professionali e la Tesi di Master che possono essere ripetuti una sola volta. Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dalla formazione.

### **Articolo 13: Pratica professionale**

1. Il corso di laurea prevede un periodo di pratica professionale al terzo e al quarto anno di formazione. Il *Piano degli studi* precisa il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi formativi, le modalità di valutazione e il numero degli ECTS attribuiti.
2. La partecipazione alla pratica professionale è obbligatoria.
3. Durante la pratica professionale lo studente è seguito da uno o più docenti del DFA.
4. Il Responsabile della formazione *Master*, sentiti i pareri dei docenti interessati, può, a seguito di comportamenti o atteggiamenti ritenuti inadeguati o scorretti e/o qualsiasi altro motivo ritenuto critico, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata.
5. L'interruzione dello svolgimento della pratica professionale per i motivi citati al cpv. 4 del presente articolo o per scelta dello studente comportano la non acquisizione d'ufficio del modulo.
6. I docenti coinvolti formulano una valutazione del modulo professionale secondo quanto stabilito dal *Piano degli studi*. Il risultato è comunicato in forma scritta allo studente.

### **Articolo 14: Lavoro di tesi**

1. Lo studente deve elaborare con la supervisione di un docente il lavoro di tesi. Il *Piano degli studi* precisa il tipo di lavoro, gli obiettivi formativi e gli ECTS assegnati.
2. Il lavoro di tesi deve essere difeso oralmente e pubblicamente davanti a una Commissione formata da membri interni e/o esterni al DFA.
3. Il testo e la difesa orale sono valutati mediante un voto unico. Il lavoro di tesi è acquisito se la valutazione è pari o superiore a 4.

### **Articolo 15: Responsabilità deontologica**

La mancata assunzione di responsabilità, in particolare verso gli studenti e le componenti del sistema scolastico, e ogni comportamento di natura incompatibile con l'esercizio della professione di docente sono considerati comportamenti scorretti ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*.

### **Articolo 16: Consultazione degli studenti**

1. Gli studenti si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno.
2. Il responsabile del ciclo di laurea e/o il rappresentante della Direzione del DFA incontrano l'assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti almeno due volte all'anno.
3. L'Assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti possono essere consultati dalla Direzione del DFA in caso di previste modifiche al *Piano degli studi* e nell'ambito del sistema interno di garanzia della qualità.

## **CAPITOLO 4: Disposizioni finali**

### **Articolo 17: Contenzioso**

1. Per quanto riguarda il contenzioso concernente il percorso formativo degli studenti, è applicabile l'art. 13 del *Regolamento per il Master (laurea di secondo livello)*.
2. Per quanto riguarda il contenzioso concernente la procedura di ammissione alla formazione è applicabile l'art. 8 del *Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (laurea di secondo livello)*, con la precisazione che, a seguito di reclamo, la Direzione del DFA ha facoltà di convocare le parti a un'udienza al termine della quale evade direttamente il reclamo, che può essere giudicato respinto, accolto, o accolto parzialmente. All'udienza sono convocati il candidato e un membro della Commissione di ammissione. L'udienza è diretta dal Direttore del DFA o da un suo delegato.

3. In alternativa all'udienza, la Direzione del DFA può rendere una decisione succintamente motivata, sulla base della documentazione presentata, senza ulteriori formalità.

### **Articolo 18: Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore e sono applicabili con effetto immediato.

Approvate dalla Direzione del DFA, il 14 marzo 2022

Il Direttore del DFA, Prof. Dr Alberto Piatti

Approvate dalla Direttrice della Formazione di Base della SUPSI, il 21 marzo 2022

La Direttrice della Formazione di Base della SUPSI, Prof. aggiunto Dr Daniela Willi-Piezzi